

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già

PROVINCIA REGIONALE di RAGUSA

LOTTO IV

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (RCA/(ARD)

CIG																										
$O_{1}O_{2}$	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Polizza Resp	onsabilità Civile Auto e Rischi diversi n°
Tra:	Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa
Partita I.V.A./C.F.:	80000010886
con sede in :	Viale del Fante, 10 97100 RAGUSA
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:	
si stipula la presente:	
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVI	LE AUTO E RISCHI DIVERSI Numero
Contraente :	Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa
Assicurato:	Come da condizioni di polizza
Sede Legale :	Viale del Fante, 10 – 97100 Ragusa
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura :	Ore 24:00 del 30/06/2016
Scadenza della copertura :	Ore 24:00 del 30/06/2017
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 30/06 di ogni anno
Frazionamento:	Semestrale
	1^ Rata: dal 30/06/2016 al 30/12/2016
	2^ Rata: dal 30/12/2016 al 30/06/2017
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO

SEZIONE I - DEFINIZIONI	4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 1: Durata del contratto	6
Art. 2: Gestione del contratto	6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	6
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto	7
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa	7
Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 7: Denuncia dei sinistri	8
Art. 8: Trattamento dei dati	8
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	9
Art. 1: Beni assicurati	9
Art. 2: Oggetto dell'assicurazione	9
Art. 3: Estensioni della garanzia	10
Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione	10
Art. 5: Validità territoriale	11
Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni	11
Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni	12
Art. 8: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo	12
Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie	12
Art. 12: Disposizione finale	13
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA	16

<u>Amministrazione</u> o <u>Ente</u>: Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, Contraente della polizza;

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;

<u>Attività dell'Amministrazione</u>: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;

<u>Franchigia:</u> la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento:

<u>Scoperto</u>: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

<u>Sinistro</u>: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione:

<u>Valore commerciale</u>: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;

<u>Danno totale</u>: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo;

<u>Parti accessorie</u>: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;

<u>Optionals</u>: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

<u>Eventi socio politici e atti vandalici</u>: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi:

<u>Ricorso terzi</u>: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze semestrali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che vie-ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione delle comunicazioni di disdetta e/o recesso dallo stesso che dovranno essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa

Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo X Decreto Legislativo n. 209/2005, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto:
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa

- 1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell'Assicurato nei casi di:
 - a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
 - b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
 - c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui la Amministrazione fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.

 Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

Art. 6: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle

movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 7: Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

La Società fornirà semestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente e/o possibile
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o l'importo liquidato

É facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art. 8: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione.

Art. 2: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

- A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA(garanzia operante per tutti i mezzi):
 - 1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
 - 2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;

compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005

- B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, definiti garanzie ARD, <u>limitatamente</u> ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare:
 - 1. incendio
 - 2. azione del fulmine
 - 3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione
 - 4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo
 - 5. rapina e/o estorsione
 - 6. atti vandalici e/o eventi socio politici
 - 7. eventi naturali.
- C) il ricorso terzi(garanzia operante per tutti i mezzi);
- D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione(garanzia operante per tutti i mezzi):
 - 1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto:
 - 2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica riferito al periodo residuo che non verrà fruito;
 - 3. a seguito dell'attivazione dell'airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali
 - 4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi(garanzia rottura cristalli);
 - 5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali o altri eventi con lesioni e non programmate;
 - 6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza ma anche per guasto, o per foratura pneumatico, incendio o furto parziale (garanzia soccorso stradale completo):
 - fino alla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il parcheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l'eventuale dissequestro del veicolo.

Art. 3: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RCAuto, comprende anche i danni:

- ◊ causati dalla circolazione e/o giacenza dei veicoli assicurati in aree private;
- derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ♦ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone:
- ♦ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
- ♦ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento e a sequito di sinistro RCA da circolazione;
- e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
- alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.

Art. 4: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell'importo quale massimale per ciascun sinistro, senza sottolimiti, di:
- a1) per ogni autoveicolo, motoveicolo, macchina agricola/operatrice e rimorchio: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro per danni a cose ed animali:
- a2) per ogni veicolo speciale, ambulanza, autobus, autocarro e altro veicolo: euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro per danni a persone, indipendentemente dal numero di vittime, ed euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro per danni a cose ed animali;
 - Si precisa che i massimali sopra indicati, devono intendersi quali importi minimi da garantire, fermo restando che qualora le Società, nelle proprie tariffe, non dispongano di tali importi potranno offrirsi/proporsi massimali diversi, comunque superiori ai sopracitati, che non daranno tuttavia diritto a priorità nell'aggiudicazione, non formando oggetto di valutazione tecnica.
- b) per i danni di cui alle lettera B) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato dal Libro Matricola più avanti normato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
 - in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d'uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d'uso per l'importo del danno eccedente tale percentuale;
 - in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore
 commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concor<u>renza del 10% (dieciprocento)</u> di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

- c) per i danni di cui alla lettera C) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza dell'importo quale massimale unico per sinistro di <u>euro 1.000.000,00</u> per ciascun veicolo assicurato:
- d) per le spese di cui alla lettera D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza per ciascuna spesa dell'importo di <u>euro 1.500,00</u> per sinistro.

Art. 5: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 6: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ♦ marca e modello
- ◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
- ◊ tipo veicolo
- ◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
- ♦ tipo di alimentazione
- ♦ anno di prima immatricolazione
- ♦ valore assicurato
- ♦ tariffa applicata e classe di merito
- ♦ data di inclusione ed eventuale data di esclusione

oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione, anche mediante posta elettronica, ne darà comunicazione, per il tramite del broker, alla Società che si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conseguente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.

Qualora la Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 7: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Amministrazione; in caso di disaccordo, è facoltà della Amministrazione nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 8: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina e/o estorsione l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 9: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno - Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dalla Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Amministrazione ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 10: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia.

Per le restanti garanzie (di cui alle lettere B, C e D dell'art. Oggetto dell'assicurazione), il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 11: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Società mandante
 Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 ⇒ Compagnia ...
 Quota xx%
 ⇒ Compagnia ...
 Quota xx%
 ⇒ Quota xx%

Art. 12: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Elenco dei Veicoli assicurati

N° Progr	Tipo mezzo	Modello	Targa/Telaio	CV/CC Q.li Posti	TARIFFA Classe meri- to Di Prove- nienza	Anno di 1^ immatricola- zione	Valore Veicolo in € Per Garanzia Furto/Incendio
1	Natante	Motore Marino Amovibile	0T930333	Hp 18	Fissa	2003	==
2	Natante	Yamaha MBK	6K9700122	Hp 10	Fissa	1998	==
3	Rimorchio	Elleby LBM 13 A LBM 296	AA 45846	q.li 11	Fissa (CU 4)	1998	==
4	Rimorchio	Roulotte Umbra	AA 86182	q.li 10	Fissa (CU 4)	2000	==
5	Rimorchio	Elleby LBC 08A	AB 45842	q.li 5	Fissa (CU 4)	2003	==
6	Rimorchio	Ellebi LBN	AC 69102	q.li 3	Fissa (CU 4)	2003	==
7	Autoveic.Promiscuo	Bremarch	AJ 791 XF	Hp 25 - q.li 35	1	1994	==
8	Autocarro	Bremarch	AJ 792 XF	q.li 35	Fissa (CU 4)	1997	==
9	Autocarro	Bremarch TGR	AJ 903 XF	q.li 45	Fissa (CU 4)	1997	==
10	Rimorchio	Longo	AB 46149	q.li 10	Fissa (CU 7)	2004	==
11	Autocarro	Fiat Panda Van	AS 510 KW	q.li 12	Fissa (CU 4)	1997	==
12	Autocarro	Fiat Panda Van	AS 511 KW	q.li 12	Fissa (CU 4)	1997	==
13	Autocarro	Bremarch TGR	AV 694 PX	q.li 45	Fissa (CU 4)	1997	==
14	Autocarro	Fiat Fiorino	AW 028 FM	q.li 17	Fissa (CU 4)	1997	==
15	Autocarro Veic.Spec	Ambulanza Fiat Ducato	BD 201 TH	q.li 31	Fissa (CU 4)	1998	==
16	Autoveic.Promiscuo	Fiat Scudo	BD 932 TE	Hp 19 - q.li 23	7	1999	==
17	Autovettura	Opel Frontera	BJ 260 YV	Hp 21	11	1999	==
18	Autovettura	Fiat Punto	BP 526 EJ	Hp 19	1	2000	==
19	Autocarro	lveco 150E	CA 480 NB	q.li 150	Fissa (CU 4)	2001	5.000,00
20	Autocarro	Fiat Punto Van	CC 164 HB	q.li 16	Fissa (CU 4)	2002	==
21	Autocarro	Fiat Punto Van	CC 166 HB	q.li 16	Fissa (CU 10)	2003	==
22	Autocarro	Fiat Punto Van	CC 167 HB	q.li 16	Fissa (CU 4)	2003	==
23	Autocarro	Fiat Ducato	CC 769 HC	q.li 35	Fissa (CU 4)	2003	==
24	Autovettura	Toyota Rav 4	CC 933 HB	Hp 20	2	2003	==
25	Autovettura	Fiat Punto	CE 400 LA	Hp 14	4	2003	==
26	Autovettura	Fiat Panda 1100	CE 545 LA	Hp 13	4	2003	==
27	Autocarro	Mitsubishi L2000	CE 696 LA	q.li 28	Fissa (CU 4)	2003	==
28	Autovettura	Suzuki Jimni	CE 700 LA	Hp 15	1	2003	==
29	Autovettura	Fiat Punto	CG 185 VX	Hp 14	5	2003	==
30	Autovettura	Fiat Punto	CG 186 VX	Hp 14	18	2003	==
31	Autovettura	Fiat Punto	CG 187 VX	Hp 14	1	2003	==
32	Autocarro	Fiat Punto	CG 188 VX	q.li 15	Fissa (CU 7)	2003	==
33	Autovettura	Toyota Avensis 2	CP 710 VG	Hp 20	6	2003	==
34	Autovettura	Fiat Punto	CY 180 NW	Hp 14	1	2004	==
35	Autovettura	Fiat Punto	CY 181 NW	Hp 14	1	2005	==
36	Autovettura	Fiat Panda	CY 664 NV	Hp 14	16	2005	==
37	Autovettura	Fiat Punto	CY 667 NV	Hp 14	1	2005	==
38	Autovettura	Alfa Romeo 159 1.9 JTS	CZ 437 TL	Hp 19	1	2005	==
39	Autovettura	Alfa Romeo 159 1.9 JTS	CZ 439 TL	Hp 19	4	2005	==
40	Autocarro	Fiat Fiorino	RG 288607	q.li 15	Fissa (CU 4)	2006	==

Autoveic.Promiscuo	Fiat Ducato	RG 288677	Hp 23 q.li 30	10	2006	==
42Autovettura	Suzuki Gran Vitara	CZ 128 TM	Hp 20	13	1993	==
43 Autovettura	BMW serie 3 320 SI	CZ 819 TN	Hp 20	10	1994	4.000,00
44Rimorchio	Rimorchio Ellebi	AB 45852	q.li 4	Fissa (CU 7)	1994	==
45 Autovettura	Fiat Panda	DB 486 GL	Hp 15	8	2006	==
46 Autovettura	Fiat Panda	DB 487GL	Hp 15	8	2006	==
47 Autovettura	Fiat Sedici 1.9 MJ	DB 485 GL	Hp 19	8	2005	==
48 Natante	Motore Marino Amovibile	67C1024893	Hp 10	Fissa	2007	==
49Rimorchio	Rimorchio Ellebi	AE00858		Fissa	2007	==
₅₀ Autocarro	Fiat Panda	DM 767 PX	q.li 24	Fissa (CU 12)	2007	==
51 Autovettura	Fiat Panda	DM 434 PY	Hp 15	9	2005	==
₅₂ Autovettura	Fiat Sedici 1.9 MJ	DM 831 RA	Hp 19	9	2006	==
53 Macchina Agricola	CLAAS M3642DA	AZ 945E		Fissa	2008	==
₅₄ Furgone	Ford Transit	DP 653WN	q.li 35	Fissa (CU 18)	2008	==
₅₅ Furgone	Ford Transit	DP 654WH	q.li 35	Fissa (CU 16)	2008	==
₅₆ Autovettura	Land Rover Defender	YA 825 AB	q.li 26	Fissa (CU 11)	2008	==
₅₇ Autovettura	Fiat Panda 4x4	DZ 164 FZ	Hp 15	1	2008	==
58 Autoveic. Speciale	Fiat Ducato	YA 574 AA	q.li 33	13	2008	==
₅₉ Autovettura	Fiat Panda	EC932NM	Hp 14	Fissa (CU 7)	2009	13.000,00
60 Autocarro	IVECO 80	EG991EB	Q.li 80	Fissa (CU 4)	2009	==
61 Autovettura	Fiat Panda 1100	BP 524 EJ	Hp 13	1	2007	1.000,00
62 Autovettura	Fiat Sedici 1.9	YA309AH	Hp 19	1	2011	==
63 Autovettura	Fiat Sedici 1.9	YA311AH	Hp 19	1		==
64Autoveicolo Speciale	Fiato panda 4x4	EN557CV	Q.li 15	Fissa (CU 13)	2001	==
₆₅ Autocarro	Renault Kangoo	EN854PA	Q.li 21	Fissa (CU 13)	2012	8.000,00
66Autovettura	Lancia Libra 2.4 JTD	BV 379 DH	Hp 22	1	2012	==
67Autocarro	Piaggio Porter S 90	EA 821 MX	q.li 15	Fissa (CU 4)	2012	4.000,00
68Autovettura	BMW serie 1 116I	DP 624 WL	Hp 17	1	2012	6.000,00
₆₉ Autovettura	Land Rover Defender	ZA 266 MH	Hp 23	14	2002	22.000,00
70 Autovettura	Land Rover Defender	ZA 316 LF	Hp 23	3	2004	9.000,00
71 Macchina oper.semov	Avant TCNO	AFP489		Fissa	2010	34.000,00
72 Motore marino	Mercury F40	OP571858	Hp 12	Fissa	2008	==
73Autocarro	Land Rover Defend	ZA 686 WY	q.li 15	Fissa (CU 4)	2009	10.000,00
74Autovettura	Fiat Panda 4x4	DZ 162 FZ	Hp 15	1	2000	8.000,00
75Autobus		RG 218670	20 Posti	Fissa		==
76Autovettura	Fiat Punto 3^ Serie	CL639NN	Hp 15	€6,00	2011	==
Natante 77	Motore Marino Honda Motor	PO655D (già BBL 4403913??)	Hp 17	Fissa	2010	==
78 ^{Autovettura}	Lancia Lybra	CJ 112 ZL	Hp 19	6	2009	==

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DI POLIZZA

euro	
euro	
euro	••
Tasso promille	
Garanzie ARD	
Vedere	
elenco	
••	
ub A) art. 2 euro	
,	
ub B) art. 2 euro	
,	
euro	
euro	
euro	
euro	
Odio	
euro	
	euro euro Tasso promille Garanzie ARD Vedere elenco

PAGINA DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA